

TESTO ATTUALE**Articolo 1****Costituzione-sede-delegazioni**

1. È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS", con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 266.
2. Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "TRG ONLUS".
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
4. La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
5. Le finalità della Fondazione si esplicano essenzialmente nell'ambito della regione Piemonte.

Articolo 2**Scopi**

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte.
In armonia con principi di solidarietà sociale, la Fondazione si proporrà i seguenti scopi:
 - a) contribuire, in collaborazione con le istituzioni, gli enti e le strutture di volta in volta interessate, alla crescita culturale delle giovani generazioni ed al superamento del disagio giovanile attraverso la messa in opera di progetti culturali organici; in particolare la Fondazione individua nel teatro una forma espressiva ed uno strumento altamente qualificato a soddisfare l'esigenza sopradescritta, nonché idoneo ad interagire con e per i diversamente abili;
 - b) produrre, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali per le nuove generazioni, caratterizzati da una particolare attenzione al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie, alla multimedialità ed all'integrazione delle arti sceniche;
 - c) valorizzare la produzione culturale, ed in specifico teatrale, da parte dei giovani stessi;
 - d) dedicarsi alla formazione ed all'aggiornamento di operatori scolastici, socio-culturali, artistici e tecnici;
 - e) concorrere ad un'ampia diffusione della cultura teatrale presso un pubblico adulto e presso la terza età, anche in via temporanea e/o straordinaria e su eventuale incarico degli enti e delle istituzioni di volta in volta

PROPOSTA DI MODIFICHE**Articolo 1****Costituzione-sede-delegazioni**

1. È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS", con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 266.
2. Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "TRG ONLUS".
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
4. La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
5. Le finalità della Fondazione si esplicano essenzialmente nell'ambito della regione Piemonte.

Articolo 2**Scopi**

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte.
In armonia con principi di solidarietà sociale, la Fondazione si proporrà i seguenti scopi:
 - a) contribuire, in collaborazione con le istituzioni, gli enti e le strutture di volta in volta interessate, alla crescita culturale delle giovani generazioni ed al superamento del disagio giovanile attraverso la messa in opera di progetti culturali organici; in particolare la Fondazione individua nel teatro una forma espressiva ed uno strumento altamente qualificato a soddisfare l'esigenza sopradescritta, nonché idoneo ad interagire con e per i diversamente abili;
 - b) produrre, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali per le nuove generazioni, caratterizzati da una particolare attenzione al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie, alla multimedialità ed all'integrazione delle arti sceniche;
 - c) valorizzare la produzione culturale, ed in specifico teatrale, da parte dei giovani stessi;
 - d) dedicarsi alla formazione ed all'aggiornamento di operatori scolastici, socio-culturali, artistici e tecnici;
 - e) concorrere ad un'ampia diffusione della cultura teatrale presso un pubblico adulto e presso la terza età, anche in via temporanea e/o straordinaria e su eventuale incarico degli enti e delle istituzioni di volta in volta

interessate; f) ideare, programmare e diffondere manifestazioni interdisciplinari (festivals, rassegne, mostre, corsi e seminari, convegni, letture ad alta voce, ecc.) nel campo del teatro, delle arti e della cultura in genere anche itineranti nell'ambito nazionale ed internazionale in armonia con le istituzioni italiane ed estere, in cui vengano presentati ed approfonditi eventi di rilievo in campo teatrale e culturale, operando anche scambi e collaborazioni - in termini di coproduzione, di progetti e di iniziative e di ospitalità - con analoghe strutture ed istituzioni nazionali ed estere, con particolare attenzione ai paesi europei. 3. Per svolgere le attività suddette, la Fondazione potrà gestire, in collaborazione con gli enti territoriali e gli organismi di volta in volta più appropriati, spazi pubblici e/o privati per la realizzazione e la presentazione delle attività coerenti con i propri fini istituzionali. Articolo 3 Attività direttamente connesse 1. La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo: a) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, nonché alla gestione diretta e indiretta delle strutture destinate alla realizzazione e/o presentazione delle proprie attività; b) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e tavole rotonde, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e riproduzione di materiali editoriali, quali libri, riviste, opere multimediali ed audiovisive interattive e non, nonché attività di edizione di supporti sonori registrati e di riproduzione di supporti registrati e procedere alla loro distribuzione tramite qualsiasi supporto o canale di trasmissione la tecnologia renda possibile (compresi i mezzi che la tecnica in futuro metterà a disposizione), anche in veste di casa	interessate; f) ideare, programmare e diffondere manifestazioni interdisciplinari (festivals, rassegne, mostre, corsi e seminari, convegni, letture ad alta voce, ecc.) nel campo del teatro, delle arti e della cultura in genere, anche itineranti nell'ambito nazionale ed internazionale, in armonia con le istituzioni italiane ed estere, in cui vengano presentati ed approfonditi eventi di rilievo in campo teatrale e culturale, operando anche scambi e collaborazioni - in termini di coproduzione, di progetti e di iniziative e di ospitalità - con analoghe strutture ed istituzioni nazionali ed estere, con particolare attenzione ai paesi europei. 3. Per svolgere le attività suddette, la Fondazione potrà gestire, in collaborazione con gli enti territoriali e gli organismi di volta in volta più appropriati, spazi pubblici e/o privati per la realizzazione e la presentazione delle attività coerenti con i propri fini istituzionali. Articolo 3 Attività direttamente connesse 1. La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo: a) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, nonché alla gestione diretta e indiretta delle strutture destinate alla realizzazione e/o presentazione delle proprie attività; b) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e tavole rotonde, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico; c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e riproduzione di materiali editoriali, quali libri, riviste, opere multimediali ed audiovisive interattive e non, nonché attività di edizione di supporti sonori registrati e di riproduzione di supporti registrati e procedere alla loro distribuzione tramite qualsiasi supporto o canale di trasmissione la tecnologia renda possibile (compresi i mezzi che la tecnica in futuro metterà a disposizione), anche in veste di casa editrice;
--	---

editrice; d) istituire premi, borse di studio; e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; f) gestire, direttamente od indirettamente, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi; g) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia la disponibilità; h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. Articolo 4 (RIPORTATO IN SEGUITO – VD. ART. 19) Vigilanza Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. Articolo 5 Patrimonio Il patrimonio della Fondazione è composto:	d) istituire premi, borse di studio; e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; f) gestire, direttamente od indirettamente, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi; g) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia la disponibilità; h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali; k) svolgere, direttamente ed indirettamente, attività di accoglienza e supporto al pubblico, sia in teatro che negli altri luoghi dove si svolge la propria attività, anche a carattere commerciale, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, servizi di caffetteria, ristorazione, merchandising, organizzazione di feste ed eventi, promozioni pubblicitarie di prodotti, etc.; l) concedere in uso e/o locazione gli spazi dei beni disponibili. Considerata la natura strumentale e non prevalente delle suddette attività, gli eventuali proventi da esse derivanti sono destinati al perseguimento delle finalità statutarie. Articolo 4 Patrimonio Il patrimonio della Fondazione è composto:
--	--

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, costituito in sede di atto costitutivo e successivamente integrato, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori Istituzionali o dai Partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da ~~enti o da~~ privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Collegio dei Fondatori, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 **Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi concessi da Fondatori Promotori, Fondatori Istituzionali e Partecipanti, ~~nei limiti del vigente ordinamento giuridico~~;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 10 ~~settembre~~ e termina il 31 ~~agosto dell'~~ anno successivo.

Entro il 30 ~~giugno~~ il Collegio dei Fondatori approva il bilancio ~~economico~~ di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 ~~dicembre~~ successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, costituito in sede di atto costitutivo e successivamente integrato, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori Istituzionali o dai Partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte **da soggetti pubblici** e/o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Collegio dei Fondatori, **su proposta del Consiglio di Amministrazione**, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, **dalla Regione Piemonte**, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 5 **Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi concessi da Fondatori Promotori, Fondatori Istituzionali e Partecipanti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 10 **gennaio** e termina il 31 **dicembre di ogni** anno.

Entro il 15 **dicembre** il Collegio dei Fondatori approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 **aprile** successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio

lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato entro il ~~28 febbraio~~.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi contabili previsti per gli enti non commerciali, ovvero, ove compatibili, quelli previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare ~~gli utili~~ e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento ~~fanno parte della medesima ed unitaria struttura~~.

Articolo 8

Componenti della Fondazione

I componenti della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori Promotori
- b) Fondatori Istituzionali
- c) Partecipanti.

Articolo 9

Fondatori Promotori

1. Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nelle forme di legge.

2. I Fondatori Promotori possono designare, persone destinate a succeder loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto. In ogni caso, la designazione è efficace con l'accettazione da parte della maggioranza del Collegio dei Fondatori.

Articolo 10

Fondatori Istituzionali

Sono Fondatori Istituzionali la Città di Torino e la Regione Piemonte, le quali si impegnano a contribuire su base annuale o pluriennale al Fondo di dotazione e/o Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi.

Articolo 11

Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone giuridiche, singole od associate, pubbliche o private e gli enti

consuntivo potrà essere approvato entro il **30 giugno**.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi contabili previsti per gli enti non commerciali, ovvero, ove compatibili, quelli previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli **eventuali** avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento **perseguano finalità analoghe alle proprie**.

Articolo 7

Componenti della Fondazione

I componenti della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori Promotori
- b) Fondatori Istituzionali
- c) Partecipanti.

Articolo 8

Fondatori Promotori

1. Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nelle forme di legge.

2. I Fondatori Promotori possono designare, persone destinate a succeder loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto. In ogni caso, la designazione è efficace con l'accettazione da parte della maggioranza del Collegio dei Fondatori.

Articolo 9

Fondatori Istituzionali

Sono Fondatori Istituzionali la Città di Torino e la Regione Piemonte, le quali si impegnano a contribuire su base annuale o pluriennale al Fondo di dotazione e/o Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi.

Articolo 10

Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone giuridiche, singole od associate, pubbliche o private e gli enti che,

che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Fondatori.

2. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

4. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Collegio dei Fondatori, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. I

Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

5. Possono essere nominati partecipanti anche le persone giuridiche o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Esclusione e recesso

1. Il Collegio dei Fondatori decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) trasformazione, fusione e scissione;

b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

c) apertura di procedure di liquidazione;

d) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Partecipanti possono in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. I Fondatori Promotori, ovvero le persone

condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Fondatori.

2. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

4. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Collegio dei Fondatori, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. I

Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

5. Possono essere nominati partecipanti anche le persone giuridiche o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 11

Esclusione e recesso

1. Il Collegio dei Fondatori decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'articolo 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) trasformazione, fusione e scissione;

b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

c) apertura di procedure di liquidazione;

d) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. I Fondatori Promotori, ovvero le persone

designate ai sensi dell'articolo 9, secondo comma del presente Statuto ed i Fondatori Istituzionali non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Collegio dei Fondatori
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) la Consulta dei Partecipanti, ove istituita
 - d) il Presidente della Fondazione
 - e) il Revisore Legale dei Conti.
2. I componenti degli Organi, con eccezione del Revisore Legale dei Conti, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.
3. Le riunioni degli Organi a carattere collegiale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.
4. Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli Organi può prenderne liberamente visione.

Articolo 14

Il Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori è costituito da:
 - a) il Presidente della Fondazione che partecipa alle sedute senza diritto di voto;
 - b) un rappresentante designato dai Fondatori Promotori;
 - c) i legali rappresentanti dei Fondatori Istituzionali o loro delegati.
 Alle riunioni del Collegio è invitato permanente un rappresentante della Consulta dei Partecipanti, ove costituita, nominato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. I componenti del Collegio dei Fondatori, nominati dai Fondatori Promotori e dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere

designate ai sensi dell'articolo 9, secondo comma del presente Statuto ed i Fondatori Istituzionali non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 12

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Collegio dei Fondatori
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) la Consulta dei Partecipanti, ove istituita
 - d) il Presidente della Fondazione
 - e) il Revisore Legale dei Conti.
2. I componenti degli Organi, con eccezione del Revisore Legale dei Conti, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.
3. Le riunioni degli Organi a carattere collegiale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.
4. Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli Organi può prenderne liberamente visione.

Articolo 13

Il Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori è costituito da:
 - a) il Presidente della Fondazione che partecipa alle sedute senza diritto di voto;
 - b) un rappresentante designato dai Fondatori Promotori;
 - c) i legali rappresentanti dei Fondatori Istituzionali o loro delegati.
 Alle riunioni del Collegio è invitato permanente un rappresentante della Consulta dei Partecipanti, ove costituita, nominato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. I componenti del Collegio dei Fondatori, nominati dai Fondatori Promotori e dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere

confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato. 3. Il componente del Collegio dei Fondatori nominato dai Fondatori Promotori o dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita, il quale, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Collegio stesso. In tal caso, come in altra ipotesi di vacanza della carica, i Fondatori Promotori e la Consulta dei Partecipanti, ove costituita, procedono alla nomina in corso di mandato di altro rappresentante, che resterà in carica sino alla scadenza del mandato medesimo. 4. Il Collegio dei Fondatori approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a: a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto; b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione; c) approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Consiglio d'Amministrazione; d) nominare, su proposta dei Fondatori Istituzionali Città di Torino e Regione Piemonte, il componente esperto del Consiglio di Amministrazione, che assume la carica di Presidente della Fondazione; e) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, così come designati ai sensi del successivo articolo 15, e procedere alla loro revoca, prima della scadenza del mandato, nei casi previsti dal presente Statuto; f) nominare il Revisore Legale dei Conti; g) deliberare l'accettazione dei Partecipanti; h) deliberare eventuali modifiche statutarie; i) approvare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, su proposta del Consiglio di Amministrazione; j) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto. 5. Il Collegio dei Fondatori è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i componenti, di cui si	confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato. 3. Il componente del Collegio dei Fondatori nominato dai Fondatori Promotori o dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita, il quale, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Collegio stesso. In tal caso, come in altra ipotesi di vacanza della carica, i Fondatori Promotori e la Consulta dei Partecipanti, ove costituita, procedono alla nomina in corso di mandato di altro rappresentante, che resterà in carica sino alla scadenza del mandato medesimo. 4. Il Collegio dei Fondatori approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a: a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto; b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione; c) approvare i regolamenti della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione; d) nominare, su proposta dei Fondatori Istituzionali Città di Torino e Regione Piemonte, il componente esperto del Consiglio di Amministrazione, che assume la carica di Presidente della Fondazione; e) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, così come designati ai sensi del successivo articolo 15, e procedere alla loro revoca, prima della scadenza del mandato, nei casi previsti dal presente Statuto; f) nominare il Revisore Legale dei Conti; g) deliberare l'accettazione dei Partecipanti; h) deliberare eventuali modifiche statutarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione; i) approvare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, su proposta del Consiglio di Amministrazione; j) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto. 5. Il Collegio dei Fondatori è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i componenti, di cui si
--	---

abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di tre giorni.

6. Il Collegio dei Fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi componenti; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e l'accettazione di Fondatori Promotori e Partecipanti sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti.

8. La deliberazione relativa allo scioglimento della Fondazione è adottata con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.

9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

10. Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 18

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, ~~agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.~~

2. ~~Egli, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.~~

3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere designato dal Presidente stesso ovvero dal

abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di tre giorni.

6. Il Collegio dei Fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi componenti; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e l'accettazione di Fondatori Promotori e Partecipanti sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti.

8. La deliberazione relativa allo scioglimento della Fondazione è adottata con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.

9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata.

10. Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 14

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi **ed in giudizio.**

2. Il Presidente **promuove l'attività della Fondazione e cura le relazioni con soggetti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno della Fondazione e di singole iniziative.**

3. In particolare, spetta al Presidente:

- predisporre l'ordine del giorno, convocare e presiedere le riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione;
- adottare, nei casi di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone, senza indugio, alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile e comunque non oltre 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento;
- curare il buon andamento complessivo della Fondazione.

4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere designato dal Presidente stesso ovvero dal

Consigliere più anziano. Articolo 15 Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a cinque componenti, tra cui il Presidente della Fondazione, nominati dal Collegio dei Fondatori, che ne determina anche il numero. 2. Il Consiglio di Amministrazione è così composto: a) n. 1 componente esperto nominato dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell'articolo 14, che assume la carica di Presidente della Fondazione; b) n. 1 componente designato dalla Città di Torino; c) n. 1 componente designato dalla Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale; d) n. 1 componente designato dai Fondatori Promotori; e) n. 1 componente designato dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita. 3. Essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili. 4. Ad eccezione del Presidente, il ruolo di componente del Collegio dei Fondatori è incompatibile con quello di componente del Consiglio d'Amministrazione. 5. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno tre dei suoi componenti, fra cui il Presidente. La costituzione del nuovo Organo determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica. 6. Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere di amministrazione di propria competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, il Collegio dei Fondatori ha facoltà di provvedere alle relative nomine. {VIENE SPOSTATO AL COMMA 11} 7. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della	Consigliere più anziano. Articolo 15 Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque componenti, tra cui il Presidente della Fondazione, nominati dal Collegio dei Fondatori, che ne determina anche il numero. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così designati: a) n. 1 componente esperto nominato dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell'articolo 13, che assume la carica di Presidente della Fondazione; b) n. 1 componente designato dalla Città di Torino; c) n. 1 componente designato dalla Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale; d) n. 1 componente designato dai Fondatori Promotori; e) n. 1 componente designato dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita. La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. 3. Essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili per una sola volta. 4. Ad eccezione del Presidente, il ruolo di componente del Collegio dei Fondatori è incompatibile con quello di componente del Consiglio di Amministrazione. 5. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno tre dei suoi componenti, fra cui il Presidente. La costituzione del nuovo Organo determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica. 6. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria
--	---

~~Fondazione~~, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e del bilancio approvati dal Collegio dei Fondatori. In particolare ~~il Consiglio di Amministrazione prevede a:~~

- ~~a) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Collegio dei Fondatori;~~
- ~~b) predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Collegio dei Fondatori per l'approvazione;~~
- ~~c) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;~~
- ~~d) nominare il Direttore Artistico. Il Direttore Artistico è nominato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, acquisito il parere del Collegio dei Fondatori;~~
- ~~e) istituire Comitati di progetto;~~
- ~~f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;~~

- g) proporre al Collegio dei Fondatori lo scioglimento della Fondazione;
- h) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

~~8. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie funzioni ad alcuni dei suoi componenti.~~

9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i componenti, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno tre giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di ventiquattro ore.

~~10. Esso~~ è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

amministrazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e del bilancio approvati dal Collegio dei Fondatori. In particolare **compete al Consiglio di Amministrazione:**

- a) predisporre **il piano strategico triennale ed approvare il programma artistico annuale predisposto dal Direttore Artistico**, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- b) predisporre **i regolamenti** della Fondazione da sottoporre al Collegio dei Fondatori per l'approvazione;
- c) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- d) nominare, **con votazione a maggioranza assoluta**, il Direttore Artistico, acquisito il parere del Collegio dei Fondatori;
- e) istituire Comitati di progetto;
- f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- g) proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;**
- h) proporre al Collegio dei Fondatori lo scioglimento della Fondazione;
- i) individuare i dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, **definendone le funzioni, i compiti, le responsabilità, la relativa dotazione organica ed i limiti della capacità di spesa.**

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i componenti, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno tre giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di ventiquattro ore.

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente invita il Collegio dei Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.

10. Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere di amministrazione di propria

Art. 16**Consulta dei Partecipanti**

1. La Consulta dei Partecipanti è composta dai soggetti di cui all'articolo 11 che presentano richiesta di adesione alla Fondazione, garantendo l'apporto annuale di contributi, sia sotto forma di erogazioni economiche o utilità finanziarie, sia sotto forma di prestazione di servizi, di valore uguale o superiore alla misura stabilita dal Collegio dei Fondatori. In caso di apporti non in denaro, siano essi in beni o in servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al Collegio dei Fondatori, che si esprime con specifica deliberazione motivata.

2. La delibera di accoglimento della richiesta di adesione da parte del Collegio dei Fondatori conferisce a ciascun Partecipante il diritto di voto nella Consulta dei Partecipanti, nella misura indicata nel presente articolo.

3. Il Collegio dei Fondatori determina periodicamente la misura minima del contributo richiesto ai Partecipanti.

4. Ogni Partecipante interviene alla Consulta dei Partecipanti mediante il proprio legale rappresentante o mediante un proprio delegato munito di delega scritta, nelle forme di legge. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe.

5. Ciascun Partecipante ha diritto a un voto proporzionale al valore dei contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso, secondo quanto stabilito in sede di ammissione dal Collegio dei Fondatori.

6. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti cui hanno diritto i Partecipanti presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.

7. La convocazione della Consulta dei Partecipanti è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata inviata ai legali rappresentanti dei Partecipanti, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La convocazione precisa per ogni riunione il numero di voti spettante a ciascun Partecipante.

8. La Consulta dei Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione o da altro Consigliere da lui delegato, che nomina un segretario verbalizzante.

competenza entro 120 giorni dalla richiesta di designazione, il Collegio dei Fondatori provvede alle relative nomine.

Art. 16**Consulta dei Partecipanti**

1. La Consulta dei Partecipanti è composta dai soggetti di cui all'articolo 11 che presentano richiesta di adesione alla Fondazione, garantendo l'apporto annuale di contributi, sia sotto forma di erogazioni economiche o utilità finanziarie, sia sotto forma di prestazione di servizi, di valore uguale o superiore alla misura stabilita dal Collegio dei Fondatori. In caso di apporti non in denaro, siano essi in beni o in servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al Collegio dei Fondatori, che si esprime con specifica deliberazione motivata.

2. La delibera di accoglimento della richiesta di adesione da parte del Collegio dei Fondatori conferisce a ciascun Partecipante il diritto di voto nella Consulta dei Partecipanti, nella misura indicata nel presente articolo.

3. Il Collegio dei Fondatori determina periodicamente la misura minima del contributo richiesto ai Partecipanti.

4. Ogni Partecipante interviene alla Consulta dei Partecipanti mediante il proprio legale rappresentante o mediante un proprio delegato munito di delega scritta, nelle forme di legge. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe.

5. Ciascun Partecipante ha diritto a un voto proporzionale al valore dei contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso, secondo quanto stabilito in sede di ammissione dal Collegio dei Fondatori.

6. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti cui hanno diritto i Partecipanti presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.

7. La convocazione della Consulta dei Partecipanti è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata inviata ai legali rappresentanti dei Partecipanti, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La convocazione precisa per ogni riunione il numero di voti spettante a ciascun Partecipante.

8. La Consulta dei Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione o da altro Consigliere da lui delegato, che nomina un segretario verbalizzante.

9. La Consulta dei Partecipanti esprime pareri e formula proposte per l'attività della

9. La Consulta dei Partecipanti esprime pareri e formula proposte per l'attività della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi; la Consulta designa a maggioranza assoluta dei suoi membri un componente del Collegio dei Fondatori ed uno del Consiglio d'Amministrazione, ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente Statuto.

Art. 17

Direttore Artistico

1. Il Consiglio d'Amministrazione nomina, fissandone compiti, compensi, durata dell'incarico ed il tipo di rapporto collaborativo, un Direttore Artistico, ~~con il compito di individuare e proporre i programmi ed i piani delle attività della Fondazione, curandone la loro esecuzione negli aspetti culturali ed artistici, entro i limiti di budget e di programma deliberati dal Collegio dei Fondatori.~~

2. Il Direttore Artistico è tenuto a predisporre annualmente il programma artistico della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, a cui risponde del proprio operato.

3. In tale ambito individua le iniziative culturali, artistiche e ~~promozionali che ritiene opportune per la migliore valorizzazione e fruizione da parte del pubblico della Fondazione e dei relativi spazi funzionali.~~

4. Il Direttore è scelto tra persone di comprovata autonomia e qualificazione professionale ~~specificamente riferita al teatro per le giovani generazioni.~~

Al Direttore è fatto divieto di svolgere altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso organismi sovvenzionati dallo Stato nel campo del teatro.

5. Per l'individuazione del Direttore Artistico il Consiglio di Amministrazione attiverà, ~~ove possibile,~~ procedure di selezione ad evidenza pubblica.

Art. 19

Revisore Legale dei Conti

1. Il Revisore Legale dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è scelto tra persone

Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi; la Consulta designa a maggioranza assoluta dei suoi membri un componente del Collegio dei Fondatori ed uno del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 13 e 15 del presente Statuto.

Art. 17

Direttore Artistico

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Artistico, fissandone compiti, compensi, durata dell'incarico ed il tipo di rapporto collaborativo. **L'incarico di Direttore Artistico può essere rinnovato una sola volta. Compete al Direttore Artistico individuare e proporre i programmi, i progetti ed i piani delle attività della Fondazione, curandone la loro esecuzione negli aspetti culturali ed artistici, entro i limiti di budget e di programma deliberati dal Collegio dei Fondatori e sulla base delle indicazioni e degli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione.**

2. Il Direttore Artistico è tenuto a predisporre annualmente il programma artistico della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, a cui risponde del proprio operato.

3. In tale ambito **il Direttore Artistico, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione,** individua le iniziative culturali, artistiche **ed i progetti formativi e speciali utili alla** migliore valorizzazione e fruizione da parte del pubblico della Fondazione e dei relativi spazi funzionali.

4. Il Direttore è scelto tra persone di comprovata autonomia e qualificazione professionale **con particolare competenza nelle attività statutarie della Fondazione.**

Al Direttore è fatto divieto di svolgere altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso organismi sovvenzionati dallo Stato nel campo del teatro.

5. Per l'individuazione del Direttore Artistico il Consiglio di Amministrazione attiverà procedure di selezione ad evidenza pubblica.

Art. 18

Revisore Legale dei Conti

1. Il Revisore Legale dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il

iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore Legale dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. 2. Il Revisore Legale dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio d'Amministrazione. 3. Il Revisore Legale dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato. Articolo 20 Scioglimento 1. Il Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su propria iniziativa, delibera con la maggioranza dei tre quarti dei propri componenti lo scioglimento della Fondazione, nonché la procedura di liquidazione, nominando il liquidatore. 2. Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto, con delibera del medesimo Collegio dei Fondatori, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Articolo 21 Clausola di rinvio	Revisore Legale dei Conti è organo di controllo amministrativo e contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo le relazioni di competenza, ed effettua verifiche di cassa. 2. Il Revisore Legale dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione. 3. Il Revisore informa immediatamente il Presidente, il quale è tenuto a darne sollecita comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri poteri che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione. 4. Il Revisore Legale dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato. Articolo 19 Vigilanza Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. Articolo 20 Scioglimento 1. Il Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su propria iniziativa, delibera con la maggioranza dei tre quarti dei propri componenti lo scioglimento della Fondazione, nonché la procedura di liquidazione, nominando il liquidatore. 2. Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto, con delibera del medesimo Collegio dei Fondatori, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità statutarie analoghe alle proprie, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Articolo 21 Clausola di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto si
--	--

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. Articolo 22 Norma transitoria I componenti degli organi della Fondazione in carica al momento dell'approvazione delle presenti modifiche statutarie restano in carica sino all'avvenuta costituzione del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione nella configurazione stabilita rispettivamente agli articoli 14 e 15.	applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
---	--